



Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale

del 1° settembre 2021

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976¹
sui diritti politici (LDP);

dopo omologazione del 1° settembre 2021² dei dati sulla popolazione residente
ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2020,

ordina:

Art. 1 Ripartizione dei seggi

Conformemente all'articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all'atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 52^a legislatura è stabilita come segue:

1.	Zurigo	36	14.	Sciaffusa	2
2.	Berna	24	15.	Appenzello Esterno	1
3.	Lucerna	9	16.	Appenzello Interno	1
4.	Uri	1	17.	San Gallo	12
5.	Svitto	4	18.	Grigioni	5
6.	Obvaldo	1	19.	Argovia	16
7.	Nidvaldo	1	20.	Turgovia	6
8.	Glarona	1	21.	Ticino	8
9.	Zugo	3	22.	Vaud	19
10.	Friburgo	7	23.	Vallese	8
11.	Soletta	6	24.	Neuchâtel	4
12.	Basilea Città	4	25.	Ginevra	12
13.	Basilea Campagna	7	26.	Giura	2

RS 161.13

¹ RS 161.1

² FF 2021 ...

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 30 agosto 2017³ sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 51^a legislatura (3 dicembre 2023).

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

1° settembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RU 2017 4259